

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1965

#### Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 2 novembre 1964, n. 1159, si è provveduto a concedere un'indennità di lavoro nocivo e rischioso al personale tecnico dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità, riconoscendo l'esistenza anche per detto personale di quel rischio particolare e permanentemente elevato, nelle normali condizioni di lavoro, che portò alla concessione di un'analoga indennità al personale assistente degli istituti universitari e di istruzione universitaria (articolo 18, legge 18 marzo 1958, numero 349), successivamente estesa al personale tecnico in servizio presso istituti, cattedre e servizi determinati con decreto interministeriale (articolo 33, legge 3 novembre 1961, n. 1255).

L'approvazione della citata legge n. 1159 è stata considerata sia riconoscimento riparatore di una evidente situazione di sperequazione del personale interessato, sia atto legislativo destinato ad accelerare il cammino verso l'estensione dello stesso diritto a tutte le altre categorie in pari situazione di lavoro.

Appare pertanto evidente l'equità di una sollecita attribuzione di identica indennità di lavoro nocivo e rischioso al personale tecnico dei laboratori chimici delle do-

gane e imposte indirette, che, in dipendenza dei compiti istituzionali o successivamente assegnati, provvede al controllo tecnico-chimico ai fini fiscali e, contemporaneamente, igienico-sanitari delle merci estere importate e di quelle nazionali esportate o comunque soggette a imposte di fabbricazione, regimi di prelievi, imposte di consumo, diritti di monopolio, divieti e simili.

I laboratori chimici delle dogane e imposte indirette comprendono attualmente il laboratorio centrale di Roma, n. 12 laboratori compartimentali con sedi a Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Livorno, Verona, Bologna, Napoli, Bari, Palermo e Catania; n. 3 laboratori compartimentali in corso di istituzione a Como, Savona e Firenze (in esecuzione della legge 14 marzo 1961, n. 173), un laboratorio denaturanti di Stato a Milano e un laboratorio saggi presso la dogana internazionale di Chiasso.

L'attività dei suddetti laboratori si esplica mediante analisi chimico-merceologiche, che nello scorso anno 1964 sono state eseguite su quasi 200.000 campioni; accertamenti di lavorazione in sopraluoghi presso stabilimenti di produzione o di trasformazione; studi, ricerche e controlli relativi al denaturante generale dello Stato per l'alco-

le, prodotto direttamente nel laboratorio denaturanti di Milano, ed ai denaturanti speciali per le materie alcoliche, i prodotti petrolici, le sostanze grasse e altre categorie di merci ammesse ad agevolanze fiscali; lotta contro le frodi fiscali, commerciali e igienico-sanitarie; intensa attività scientifica per la predisposizione e l'applicazione di leggi tributarie e simili.

Per la vastità del campo merceologico soggetto ai controlli, l'impossibilità di una preventiva programmazione del lavoro, l'assillo dell'urgenza richiesta dagli operatori economici, un rischio permanente (spesso multiforme ed ingannevole, ma sempre intenso, per le sostanze radianti, esplosive, infiammabili, aggressive, infette, tossiche, o comunque altamente nocive, talvolta di natura ignota o erratamente dichiarata, che sono sottoposte ai controlli o utilizzate per eseguirli) incombe in ogni momento sul personale dei laboratori, senza che sia possibile adottare qualsiasi forma di specifica precauzione ed è fonte non infrequente di infermità e di morti riconosciute per cause di servizio.

Onorevoli senatori: con il presente disegno di legge si intende pertanto eliminare una ingiusta sperequazione ed attribuire anche al personale tecnico dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette l'indennità di lavoro nocivo e rischioso, a partire dal 1° gennaio 1965, nella misura di lire 500 giornaliera per le giornate di effettiva presenza in servizio interno presso i laboratori o di effettivo impiego in servizio esterno presso gli stabilimenti industriali.

La spesa relativa, prevista nella misura di lire 33.000.000, farà carico all'apposito Capitolo n. 3439/10 di entrata dei Laboratori (Bilancio 1965 - Ministero del tesoro - Capo X - Cap. 3439/10 « Proventi per certificati di analisi rilasciati dai Laboratori chimici dogane ») e, per la somma eventualmente eccedente, sarà coperta con una parziale utilizzazione dei residui passivi dei capitoli intestati al pagamento delle retribuzioni al personale, i cui effettivi superano di poco la metà degli organici, per l'insufficiente reclutamento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, a favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario, comunque in servizio presso i laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, è concessa un'indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliera.

**Art. 2.**

L'indennità di lavoro nocivo e rischioso è dovuta per le giornate di effettiva presenza in servizio presso i laboratori e di missione in servizi esterni nonchè per le giornate di assenza dovute a malattia o a infortunio dipendente da causa di servizio.

**Art. 3.**

Alla spesa occorrente per il pagamento dell'indennità si provvederà con il gettito delle entrate affluenti al Capitolo n. 3439/10 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro e, per la parte eccedente, con una parziale utilizzazione dei residui passivi dei capitoli intestati al pagamento delle retribuzioni al personale degli stessi laboratori.